

**COMUNICAZIONE DELLE SUPERFICI AD USO ABITATIVO AI FINI DELLA TARIFFA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(art. 22 Regolamento comunale)

Nuova comunicazione

Variazione precedente comunicazione

ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO

Piazza Marconi n. 7

38034 – CEMBRA LISIGNAGO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ cap _____

via _____

nr. _____ Codice fiscale _____ telefono _____

COMUNICA

di occupare ad uso abitazione e relative pertinenze, con i componenti del nucleo familiare pari a n. _____,
a decorrere dal _____ in qualità di :

1. proprietario 2. inquilino 3. usufruttuario 4. parente di 1° (genitore o figlio) del proprietario, in comodato gratuito

5. altro _____

(nei casi di cui ai punti 2, 3, 4 indicare il nome del proprietario _____,

specificando il tipo di parentela (genitore o figlio) nel caso del punto 4 _____).

le seguenti superfici ubicate in Via _____ N° _____

n. p.ed. _____ Sub. _____ P.m. _____ Categoria _____

SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA	MQ.
Appartamento (compreso vano scala se non comune ad altri immobili)	
Garage	
Cantina	
Soffitta (con altezza sup. a mt. 1,50)	
Altre superfici (specificare _____)	
TOTALE MQ. SUPERFICIE SOGGETTA	

Allego alla presente comunicazione planimetria delle superfici dei locali.

SI IMPEGNA

a riconsegnare le tessere n. _____ e nr. _____ assegnate in data _____ con la cessazione dell'utenza o, in alternativa, a rimborsare il costo del dispositivo pari ad Euro 3,00.

Dichiara ai fini della concessione delle riduzioni tariffarie (art. 15 del Regolamento):

(barrare l'agevolazione spettante)

Tipo di agevolazione

- Utenza domestica che pratica il compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. A tal fine chiede l'applicazione della riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, dichiarando (consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere):**

1. Di praticare, a decorrere dal _____, il compostaggio della frazione organica dei rifiuti mediante apposito contenitore (composter) o altro manufatto similare dislocato:
 in adiacenza la propria abitazione di residenza;
 in altra località sita in Via / Loc. _____;
2. Di impegnarsi a praticare costantemente la selezione della frazione organica dei rifiuti, a depositarla nel predetto apposito contenitore per compostaggio ed a mantenerlo sempre in condizioni di efficienza.
3. Di acconsentire in ogni tempo ad eventuali controlli disposti dal Comune per verificare l'effettivo svolgimento del compostaggio, consapevole che qualora dal controllo effettuato risultasse il mancato rispetto dell'impegno assunto con la presente dichiarazione, verrà applicata la sanzione amministrativa da min. € 50,00.= a max € 300,00.=, oltre alla tariffa piena per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata
4. Di impegnarsi a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio entro 60 giorni dal verificarsi della variazione.

ULTERIORI COMUNICAZIONI:

- che la propria precedente abitazione era ubicata in Cembra Lisignago in Via _____ n. _____
n. p.ed. _____ Sub. _____ P.m. _____ Categoria _____ Proprietario _____
- che il precedente occupante l'immobile oggetto della presente comunicazione era il Sig. _____
- Altro _____

Data _____

FIRMA _____

Presentata il _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO _____

NORME PER LA COMPILAZIONE

Presupposti per l'applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.

Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

Locali ed aree soggette

Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

- tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- il vano scala interno all'abitazione, se non costituisce parte comune di più utenze;
- i posti macchina coperti ad uso esclusivo;

Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Esclusioni

Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa:

- le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 6 c. 2 del Regolamento Tarip;
- i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;

- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva (esclusi i giroscale);

aree scoperte:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
- le aree scoperte adibite a verde.

eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Comunicazioni

Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

- occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree;
- richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 15 ed all'art. 17;
- segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

1. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

2. I soggetti obbligati, **provvedono a consegnare al Comune entro 60 giorni dalla data di inizio**, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza prevista dal vigente Regolamento.

Verifiche

Il Comune unitamente all'A.S.I.A. di Lavis esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:

- richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
- accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
- verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti secondo i quali la presenza di arredo/mobiliario e con la presenza di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.

Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'A.S.I.A. di Lavis munito di tesserino di riconoscimento o del Comune, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato.

In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

VIOLAZIONI

Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 10,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dal vigente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 450,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 50,00	€ 300,00